



IL FUNZIONARIO
Biagio NAPPI

STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. L'Associazione non riconosciuta di volontariato denominata "ACTI FVG OdV - Associazione Cardiotrasplantati Italiani Sezione del Friuli Venezia Giulia - Alfio Pravisano", con sede a Udine, di seguito denominata "ACTI FVG OdV". Il trasferimento dell'indirizzo della sede **nel medesimo Comune** può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
2. L'associazione è costituita tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. L'ACTI FVG OdV è associazione non riconosciuta, estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2. Essa opera prevalentemente nel territorio della Repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.
4. L'associazione si ispira ai principi riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1), lettera a) del D.Lgs 117/17.

Art. 4

Finalità

L' "ACTI FVG OdV" si prefigge come scopo quello di supportare, rappresentare e tutelare gli interessi dei cardiotrasplantati, di coloro in lista per il trapianto cardiaco, e di coloro che hanno già subito un trapianto cardiaco. L'altra finalità di ACTI FVG OdV è la sensibilizzazione della pubblica opinione sulla donazione di organi.

L' "ACTI FVG OdV" esercita in via principale le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali come indicato all'art.5 del D.Lgs. 117/2017 lettera a), h) e lettera i):

a) a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, così come specificato nel medesimo art. 5 del D.Lgs. 117/2017

L'ACTI FVG OdV intende inoltre perseguire le seguenti attività

a) rappresentare e tutelare gli interessi morali e materiali dei trapiantati di cuore e di coloro le cui condizioni sanitarie indicano come indispensabile per la sopravvivenza l'intervento di trapianto cardiaco, nonché dei trapiantati di polmone;

b) promuovere ogni azione intesa ad assicurare alle persone in attesa di trapianto, alle persone che hanno subito un impianto di sistemi di supporto cardiaco (VAD) sia in attesa di trapianto sia di "destination therapy", cioè fino a fine vita, il più agevole accesso alle prestazioni sanitarie necessarie, prima e dopo l'intervento;

- c) sensibilizzare la pubblica opinione sul prelievo e donazione di organi, per facilitare specialmente coloro che sono in attesa di trapianto cardiaco e polmonare, intervenendo anche in sede parlamentare per una sollecita e adeguata disciplina del prelievo e del trapianto di cuore e dei polmoni;
- d) sollecitare gli Enti pubblici, in specie Regioni e Unità Sanitarie Locali, a garantire condizioni ottimali sotto il profilo strutturale ed organizzativo per l'esecuzione degli interventi di trapianto cardiaco e polmonare;
- e) promuovere presso gli Enti predetti e l'Amministrazione statale ogni azione per migliorare e mantenere le strutture sanitarie adeguate all'evoluzione tecnologica in materia;
- f) svolgere ogni azione intesa a garantire la migliore qualità di vita dopo l'intervento, nonché l'inserimento o il reinserimento nella vita sociale e produttiva, con particolare riferimento alla garanzia del posto di lavoro o ad una occupazione congrua con la nuova condizione psico-fisica dopo l'intervento;
- g) promuovere in campo sociale, previdenziale e assicurativo, tutte quelle azioni e iniziative atte a garantire la tutela dei trapiantati di cuore e di polmone;
- h) le attività associative, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs 117/17, sono svolte prevalentemente a favore di terzi.

Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà collaborare e aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.

In particolare manterrà stretti contatti per eventuali azioni comuni con altre associazioni costituite fra persone sottoposte o da sottoporre a trapianto di organi.

L'Associazione riconosce ed è riconosciuta dalla Associazione Nazionale CardioTrapiantati A.C.T.I. e pur avendo gestione amministrativa autonoma ne persegue gli stessi principi ispiratori che sono tra l'altro contenuti nel presente Statuto

2. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

3. L'associazione potrà tuttavia esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse di quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato dalle entrate che sono costituite come segue:

- a. dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati;
- b. da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c. da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare:
 - 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario e per il compimento dei relativi atti giuridici sarà delegato il Presidente;
 - 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
- d. da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- e. dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquisiti dall'associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

4. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. L' ACTI FVG Odv risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statuari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

Art. 9

Ammissione

1. All' ACTI FVG Odv possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo 20 iscritti.
2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'Organo di Amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 30 giorni dalla decisione assunta. L'aspirante socio può ricorrere all'Assemblea, con motivazione scritta alla decisione avversa dell'Organo di Amministrazione, entro 30 giorni dalla comunicazione.
3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
4. I soci dell'ACTI FVG OdV "Alfio Pravisano" saranno automaticamente associati all'Associazione Nazionale Cardiotrapiantati ACTI Italia.

Art. 10

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
2. Il numero di Soci è illimitato.
3. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno facoltà di partecipare attivamente e con ogni diritto alle riunioni dell'Assemblea. I Soci minorenni hanno diritto di voto tramite il soggetto avente rappresentanza genitoriale.
4. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto verificando i libri societari, previa richiesta scritta da inviare al Presidente, che risponderà entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, presso la sede dell'Associazione.
5. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea.

Art. 11

Doveri

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.

2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.

3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento della quota sociale, che sarà determinato a annualmente dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 12

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.

3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'Organo di Amministrazione, che comunicherà all'interessato la decisione entro 8 (otto) giorni dalla delibera.

4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 13

Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) l'Organo di Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vicepresidente;
- 5) l'Organo di Controllo;
- 6) il Revisore Legale dei Conti.

Art. 14

Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il tesseramento dell'anno precedente e quanti hanno regolato il tesseramento per l'anno in corso.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o dal Vice Presidente Vicario ovvero, in caso di loro assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

3. All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente e nel caso di legittimo impedimento può delegare per iscritto un altro socio. Ogni membro può essere, per ciascuna Assemblea, portatore di due deleghe.

Art. 15

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile.

4. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 16

Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, sia fisica, che con delega, di almeno la maggioranza dei Soci, come stabilito dal CC e dal D.Lgs 117/17

Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano, ovvero, su richiesta di almeno il 10% dei soci presenti, esse saranno assunte a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza di voti;
3. Ogni socio può essere portatore di massimo due deleghe scritte.
4. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorre il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto;
5. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
6. Per deliberare in merito a fusione, scissione e trasformazione dell'ente, si stabilisce un quorum costitutivo e deliberativo pari al 50% +1 dei soci presenti.

Art. 18

Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le deliberazioni Assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia, previa richiesta scritta da inviare al Presidente, il quale entro 15 giorni ne darà copia.

Art. 19

Compiti dell'Assemblea

1. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- ♦ determinare il numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione
- ♦ discutere e deliberare sul bilancio di esercizio e sulle relazioni dell'Organo di Amministrazione e dei Revisori dei Conti;
- ♦ eleggere il Presidente dell'Associazione e il Vicepresidente, con funzioni di sostituzione del Presidente quando questi sia impossibilitato a svolgere le proprie mansioni;
- ♦ nominare e/o revocare i membri dell'Organo di Amministrazione che devono essere scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 del C.C. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza;
- ♦ Nei casi previsti dall'art. 30 comma 2 del D. Lgs 117/17, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo anche monocratico;
- ♦ Nei casi previsti dall'art. 31 comma 1 del D. Lgs 117/17, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti.
- ♦ ratificare la delibera dell'Organo di Amministrazione riguardante, la quota associativa annuale;
- ♦ deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 117/17, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.
- ♦ deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- ♦ deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;
- ♦ ratificare eventuali Regolamenti adottati dall'Organo di Amministrazione

in sede straordinaria:

- ◆ deliberare sullo scioglimento dall'associazione;
- ◆ deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- ◆ deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale;
- ◆ deliberare il mutamento della forma giuridica;
- ◆ deliberare la fusione, scissione e trasformazione dell'ente;
- ◆ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione.

Art. 20

Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è composto da 7 a 15 membri eletti dall'Assemblea degli Associati ed hanno, in base all'art. 26 del D. Lgs 117/17, potere di rappresentanza generale.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di Amministrazione procederà alla sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In mancanza provvede ad indire nuove elezioni per sostituire il consigliere decaduto.
3. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega.
4. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso in forma scritta o comunicazione informatica, contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente almeno 3 (tre) giorni prima della data di convocazione.
5. Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'associazione, l'Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Tesoriere ed il Segretario.

Art. 21

Durata e funzioni

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili per un massimo di 5 mandati; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.
2. L'Organo di Amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno ogni sei mesi e quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Ai componenti dell'Organo di Amministrazione non possono essere attribuiti compensi, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
5. L'Organo di Amministrazione:
 - ◆ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - ◆ predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - ◆ delibera la quota associativa annuale che sarà poi ratificata dall'Assemblea
 - ◆ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - ◆ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
 - ◆ sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello Statuto;
 - ◆ delibera l'ammissione dei nuovi soci;
 - ◆ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative
6. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di Amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 22

Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario con gli stessi poteri. Il Vice Presidente ha esclusivamente poteri di rappresentanza.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

5. Il Presidente vigila e controlla tutti gli organi e gli uffici dell'associazione.

Art. 23

Il Segretario – Il Tesoriere

1. L'associazione ha un Segretario nominato dall'Organo di Amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- c) cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Associazione;
- d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione

2. L'associazione ha un Tesoriere nominato dall'Organo di Amministrazione il quale provvede:

- a) alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
- b) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente.

Art. 24

Organo di Controllo

1. E' nominato l'Organo di Controllo nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

2. L'Organo di Controllo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro;

3. L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. L'Organo di Controllo, può in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 25

Revisore Legale dei Conti

1. E' nominato il Revisore Legale dei Conti nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

2. Il Revisore Legale dei Conti è iscritto nell'apposito registro;

3. Il Revisore Legale dei Conti:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Il Revisore Legale dei Conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Titolo V

Il bilancio

Art. 26

Bilancio annuale

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. E' redatto secondo le forme previste dall'art. 13, comma 1-2 e dall'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017

3. Il bilancio è redatto dall'Organo di Amministrazione e depositato presso la sede sociale dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarlo. Copia del bilancio può essere chiesta da tutti gli aderenti.

4. Il bilancio annuale è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

7. Il bilancio verrà depositato, successivamente alla sua approvazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 27

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di Amministrazione.

Art. 28

Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
 - o quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - o per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.
2. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 29 Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Il Presidente

Il Segretario